

LA RICONGIUNZIONE

Cos'è

Nel vocabolario previdenziale, con il termine "ricongiunzione" si indica l'unificazione delle posizioni assicurative esistenti presso i diversi fondi previdenziali obbligatori per ottenere, utilizzando più "spezzoni" contributivi, una sola pensione.

In questo modo, il lavoratore trasferisce i contributi versati nelle diverse gestioni pensionistiche presso un unico Fondo, creando, così una sola posizione assicurativa: sarà, poi, la gestione nella quale sono stati ricongiunti i contributi a liquidare la pensione, calcolata sulla base di tutta la contribuzione confluita in tale posizione.

Infatti, la contribuzione ricongiunta è valida sia ai fini del raggiungimento del diritto a pensione, che ai fini della misura della pensione stessa.

La disciplina della ricongiunzione è regolata da due specifiche leggi:

- la Legge 29/1979 che regola il trasferimento di contributi tra INPS, ex INPDAP, ex ENPALS, INPGI, Gestioni speciali INPS per i lavoratori autonomi e i fondi aziendali sostitutivi dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
- la legge 45 del 1990 che, invece, disciplina il trasferimento di contributi tra Casse dei liberi professionisti e le gestioni di previdenza obbligatorie.

Dette norme - è bene ricordarlo - operano soltanto nel sistema retributivo o misto ovvero per chi aveva almeno un contributo previdenziale accreditato in suo favore alla data del 31 dicembre del 1995.

Il Decreto Legislativo n.184 del 30 aprile 1997 ha, infatti, previsto che ai lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto a pensione, e che scelgano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo, è data la facoltà di utilizzare, cumulandoli, tutti i periodi assicurativi ovunque siano versati, purché non coincidenti, per ottenere un'unica prestazione pensionistica.

La portata innovativa di questa norma è evidente: si consente per la prima volta di giungere alla liquidazione della pensione di vecchiaia, pur non avendo maturato in nessuna delle forme di assicurazione obbligatoria il diritto autonomo a tale prestazione. Tutto ciò a condizione che con il cumulo dei periodi si raggiungano comunque i requisiti contributivi minimi chiesti per la pensione da ogni singola gestione interessata. Il decreto, comunque, non toglie la possibilità agli interessati di esercitare la ricongiunzione come previsto dalla legge 29/1979.

La ricongiunzione verso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (articolo 1 Legge 29/1979)

L'art.1 della legge 29 del 1979 dà la possibilità di ricongiungere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione Generale obbligatoria (le cosiddette gestioni "alternative" quali l'INPDAP, i Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, l'INPGI, ecc...) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti).

Non è possibile, però, ricongiungere i contributi versati nella Gestione separata dei lavoratori parasubordinati.

Fino al 30 giugno 2010 chi chiedeva di ricongiungere nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti i periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici "alternativi" non pagava alcun onere perché tale forma di ricongiunzione era assolutamente gratuita.

Dal 1 luglio 2010 invece, per effetto di quanto previsto dal Legge 122/2010, anche tale tipo di ricongiunzione è diventata onerosa per il richiedente.

La ricongiunzione dei contributi provenienti dalle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) avviene, invece, da sempre, con pagamento di un onere da parte del lavoratore assicurato. In questo caso, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata solo a condizione che l'interessato possa far valere, successivamente alla cessazione dell'attività come lavoratore autonomo, almeno cinque anni di contribuzione come lavoratore dipendente, in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie.

La ricongiunzione in Fondi diversi dal Fondo pensioni Lavoratori Dipendenti (articolo 2 Legge 29/1979)

L'articolo 2 della Legge 29/1979 disciplina, invece, il caso inverso ovvero quello in cui i contributi versati nel regime generale INPS transitano, per ricongiunzione, in un fondo alternativo.

Il lavoratore, infatti, che può far valere periodi di iscrizione:

- nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
- nelle forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria predetta
- nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione, presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda ovvero nella gestione, diversa da quella di iscrizione, nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione dei quali sia titolare.

Tale tipo di ricongiunzione è onerosa. Nel caso in cui la ricongiunzione in un Fondo diverso dal regime generale riguardi la contribuzione riferita a periodi di lavoro autonomo svolti come artigiano, commerciante o coltivatore diretto, valgono gli stessi requisiti richiesti per l'applicazione dell'art.1, di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente.

Le condizioni

Poiché le finalità della legge sono quelle di consentire, in presenza di "spezzoni" di contributi versati in Fondi diversi, il raggiungimento di un'unica pensione, è ovvio che la possibilità di ricorrere alla ricongiunzione è consentita solo se la contribuzione dei periodi oggetto di ricongiunzione non abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione.

E', poi, importante sapere che, con la ricongiunzione si chiede il trasferimento dell'intera posizione assicurativa da una gestione previdenziale all'altra: non è possibile quindi trasferire solo una parte dei contributi (ad esempio, solo quelli che servono a raggiungere il diritto a pensione).

Per chi, invece, già pensionato, può far valere un'ulteriore contribuzione, non utilizzata per liquidare il trattamento pensionistico di cui è titolare, è consentita la facoltà di ricongiungerla in altra gestione assicurativa nella quale risulti essere soggetto "in condizione attiva".

Quali contributi

La ricongiunzione deve riguardare tutti i periodi di contribuzione:

- obbligatoria (indipendentemente dall'ammontare dei contributi e dalla natura del rapporto di lavoro che ha dato luogo all'assicurazione)
- volontaria (tale contribuzione, se concomitante ad altra tipologia di copertura assicurativa, andrà invece in detrazione dell'ammontare dell'onere di ricongiunzione;
- figurativa (accreditata secondo le modalità previste dalla normativa vigente),
- da riscatto, valutabili nella gestione dalla quale si richiede il trasferimento.

Non possono, invece, secondo quanto previsto dalla Legge 29/1979, formare oggetto di ricongiunzione:

- i periodi di lavoro prestato all'estero con iscrizione alle forme di previdenza dei paesi legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale
- le contribuzioni versate all'ENASARCO (è un fondo pensionistico aggiuntivo dell'assicurazione obbligatoria)
- i contributi versati al Fondo Clero
- le contribuzioni nella Gestione separata dei lavoratori parasubordinati e dei liberi professionisti privi di una cassa di categoria;
- le contribuzioni nel Fondo Casalinghe

Come si chiede la ricongiunzione?

Per chiedere la ricongiunzione, il lavoratore deve presentare la domanda all'Ente di previdenza presso il quale intende trasferire la posizione assicurativa, indicando nella domanda stessa quali sono le gestioni dove sono versati i vari spezzoni assicurativi: sarà quest'ultimo Ente ad attivarsi, chiedendo alle diverse gestioni il trasferimento delle posizioni assicurative.

La ricongiunzione può, però di norma, essere esercitata una sola volta.

In deroga a quest'unica facoltà, la legge prevede che una seconda domanda di ricongiunzione possa essere presentata solo dopo che siano trascorsi dieci anni dalla prima domanda. In tale caso è possibile ricongiungere i periodi contributivi presso una gestione diversa da quella richiesta la prima volta.

Se non sono trascorsi i dieci anni è, però, possibile presentare una seconda domanda contestualmente alla domanda di pensione, purché diretta alla stessa gestione nella quale è stata operata la precedente.

Quanto costa

La ricongiunzione comporta il pagamento di un onere calcolato in base alla quantità dei contributi da ricongiungere, all'età, al sesso ed alla retribuzione del lavoratore alla data della domanda.

Dall'importo così calcolato viene detratto il valore dei contributi trasferiti, e la somma che resta rappresenta l'onere della ricongiunzione: la metà di tale somma è a carico del lavoratore.

Quindi, maggiore è la quantità di contributi da ricongiungere, e più sono elevati l'età ed il reddito del lavoratore, maggiore sarà l'onere della ricongiunzione, a meno che l'importo da portare in detrazione sia molto alto.

Per calcolare il costo della ricongiunzione bisogna tenere in considerazione alcuni elementi variabili quali:

- la data di presentazione della domanda;
- l'età del richiedente alla data della domanda;
- l'anzianità contributiva totale (comprensiva anche dei periodi ricongiunti) alla data della domanda;
- il sesso del richiedente.

Sulla base di questi elementi è calcolato un coefficiente, chiamato "coefficiente di riserva matematica", contenuto in tabelle emanate con appositi Decreti Ministeriali, succedutisi nel tempo e di cui l'ultimo risale al 2007.

Il coefficiente di cui abbiamo parlato, che è simile a quello utilizzato per il calcolo dei riscatti, è moltiplicato per la maggior quota di pensione (il beneficio pensionistico) derivante dalla differenza tra il calcolo della pensione annua senza i periodi oggetto di ricongiunzione ed il calcolo della pensione annua comprensivo di tali periodi. All'importo così ottenuto è sottratta la somma dei contributi, rivalutati alla data della domanda di ricongiunzione, provenienti dall'altra gestione. Questo ulteriore importo è abbattuto al 50%, e la somma risultante rappresenta il costo della ricongiunzione.

In pratica, molto più semplicemente, il costo della ricongiunzione è dato dalla differenza tra due quote di pensione (la prima calcolata con i soli contributi esistenti nella gestione accentrante, la seconda comprensiva dei contributi ricongiunti in tale gestione), moltiplicato per il coefficiente di riserva matematica e quindi abbattuto del 50%.

Come si paga?

Nella lettera che l'Ente previdenziale invia all'interessato per comunicargli che la domanda di ricongiunzione è stata accolta sono anche indicate le modalità di pagamento. Quest'ultimo può avvenire in unica soluzione, oppure ratealmente, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti. E' anche possibile pagare la ricongiunzione rateizzando l'importo dovuto sulle rate di pensione, purché venga in ogni caso garantito il trattamento minimo, in vigore alla data della domanda, sulla rata di pensione.

E' utile ricordare che, dal primo gennaio 2001, l'onere della ricongiunzione è interamente deducibile ai fini fiscali.

La ricongiunzione per i versamenti fatti presso l'INPS e presso l'ENPALS

I lavoratori dello spettacolo sono iscritti ad una forma obbligatoria sostitutiva dell'INPS, gestita dall'ex ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo).

I lavoratori che possono far valere periodi versati presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS e presso l'ex ENPALS, possono ottenere un'unica pensione, con il cumulo di tutti i suddetti contributi, attraverso il trasferimento gratuito dei medesimi, grazie ad una convenzione stipulata tra i due Enti.

Sono oggetto di tale trasferimento le contribuzioni obbligatorie, volontarie, da riscatto e figurativa, quest'ultima solo se interessata da effettivo versamento di contribuzione nell'INPS (ad esempio cassa integrazione guadagni).

Se esistono contribuzioni figurative quali malattia, gravidanza e puerperio, servizio militare, i relativi periodi sono in ogni caso trasmessi all'Ente richiedente. Non si tratta però di un trasferimento, in quanto non c'è stato effettivo versamento di contributi, ma piuttosto di una segnalazione.

La suddetta convenzione prevede inoltre che le domande di pensione, presentate all'uno o all'altro Ente, siano inizialmente istruite dall'ENPALS il quale valuta, in base alla prevalenza della contribuzione, chi debba procedere alla liquidazione della pensione.

La ricongiunzione per i liberi professionisti

La legge n. 45 del 5 marzo 1990 ha introdotto la possibilità di ricongiungere le posizioni assicurative esistenti nell'INPS, o in forme di previdenza sostitutive, con quelle costituite presso le varie casse di previdenza dei liberi professionisti.

L'articolo 1, primo comma, della Legge 45/1990 attribuisce al lavoratore dipendente pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti, la facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di ricongiungere tutti i periodi di contribuzione versati presso le varie Casse di Previdenza per i Liberi Professionisti, nella gestione in cui risulta iscritto, in qualità di lavoratore dipendente o autonomo, all'atto della domanda.

L'articolo 1, secondo comma, consente, invece, al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti o per i lavoratori autonomi, la facoltà di ricongiungere tutti i periodi di contribuzione versati presso dette forme nella gestione in cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.

Vanno ricongiunti, in base al principio della onnicomprensività della ricongiunzione, anche i periodi di contribuzione versati presso tutte le altre gestioni previdenziali cui il lavoratore sia stato iscritto.

La ricongiunzione dopo l'età pensionabile

In alternativa alle opportunità che abbiamo appena illustrato, la legge 45/1991 prevede la ricongiunzione in gestione diversa da quella di iscrizione qualora il lavoratore abbia compiuto l'età pensionabile nella gestione in cui chiede la ricongiunzione e possa far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa presso tale gestione in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitate. L'art. 1, al comma 5, attribuisce a coloro che siano stati iscritti presso un fondo di previdenza per liberi professionisti successivamente alla data di decorrenza di "una pensione di anzianità" conseguita presso altro fondo di previdenza, la facoltà di chiedere a quest'ultimo la ricongiunzione, ai fini della liquidazione di un supplemento di pensione, dell'ulteriore periodo di contribuzione maturato presso il fondo di previdenza per liberi professionisti.

La legge prevede che la facoltà di ricongiunzione possa essere esercitata anche dai superstiti, purché la relativa domanda sia presentata entro il termine tassativo di due anni dal decesso dell'interessato, nella gestione presso cui il lavoratore deceduto risultava iscritto, e purché la contribuzione oggetto di ricongiunzione sia determinante per il raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione ai superstiti.

Tipo di ricongiunzione	Requisito contributivo	Costo	Fonte normativa
Verso l'INPS dai fondi alternativi	Anche se il richiedente è privo di contributi presso l'INPS	Onere al 50%	Art. 1, L. n. 29/79
Dall'INPS ai fondi alternativi	Possesso di contributi in almeno due enti previdenziali	Onere al 50%	Art. 2, L. n. 29/79
Nella gestione di iscrizione	Iscrizione nella gestione accentrante	Onere al 100%	Art. 1, commi 1/3 L. n. 45/90
In gestione diversa da quella di iscrizione	Possesso di almeno 10 anni di contribuzione obbligatoria ed effettiva continuativa. Compimento dell'età pensionabile prevista nella gestione accentrante	Onere al 100%	Art. 1, comma 4 L. n. 45/90

LA TOTALIZZAZIONE

Chi non vuole o non è in grado di affrontare gli oneri, spesso esorbitanti, della ricongiunzione, ha un'altra possibilità per mettere insieme spezzoni contributivi esistenti presso più gestioni previdenziali. Può, infatti, ricorrere alla cosiddetta "totalizzazione" dei periodi assicurativi che è una possibilità abbastanza recente offerta dal sistema previdenziale.

La totalizzazione, prevista dal Decreto 42/2006 consiste nella possibilità di sommare, ai fini del raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione, i periodi contributivi, esistenti presso due o più enti di previdenza, in modo da poter conseguire quote di pensione, proporzionali ai contributi stessi, a carico delle Gestioni presso cui si trovano i contributi, senza quindi dover effettuare la loro ricongiunzione, spesso onerosa e di difficile accesso.

In pratica, con la totalizzazione non c'è un trasferimento di contributi da un Ente all'altro, come avviene con la ricongiunzione, ma la sommatoria virtuale dei tronconi contributivi non coincidenti per il conseguimento del requisito minimo occorrente per il diritto a pensione.

Chi può totalizzare

La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti ed è completamente gratuita a differenza della ricongiunzione che spesso è onerosa.

Possono, quindi, esercitare la facoltà di cumulare i diversi "spezzoni" di contributi:

- i lavoratori dipendenti;
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata INPS istituita dalla Legge 335/1995;
- gli iscritti al Fondo per il Clero;
- i liberi professionisti (avvocati, ingegneri, medici, commercialisti, ecc) iscritti ad una delle Casse privatizzate e private;
- gli iscritti alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria (INPDAP, ENPALS, IPOST, ecc...).

A cosa serve

Ricorrendo alla totalizzazione è possibile ottenere la pensione di vecchiaia a 65 anni e 3 mesi, senza differenza tra uomini e donne, la pensione di anzianità con 40 anni e 3 mesi di contributi - questi requisiti si innalzeranno nel tempo con il crescere dell'aspettativa di vita -, la pensione di inabilità e la pensione indiretta ai superstiti.

Per il conseguimento della pensione di vecchiaia o anzianità occorre, poi, attendere l'apertura della cosiddetta "finestra" che si apre dal 19° mese successivo a quello nel quale si maturano i requisiti anagrafici e/o contributivi.

Fino al 31 dicembre del 2011, per totalizzare, ai fini della pensione di vecchiaia o di anzianità, i diversi spezzoni di contributi era necessario che ciascuno di essi fosse pari o superiore a 3 anni (fino al 2007 il periodo minimo di contribuzione era di 6 anni). Dal 1° gennaio del 2012 non è più richiesto, per totalizzare, alcun requisito minimo di contribuzione e, quindi, ci si può avvalere di questa opportunità anche in presenza di un solo contributo nelle diverse Gestioni.

C'è, infine, da ricordare che la totalizzazione è possibile anche nelle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi, sempreché, come abbiamo già precisato, l'interessato non sia già titolare di autonomo trattamento pensionistico.

La totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è, quindi, possibile la totalizzazione parziale sia per quanto riguarda le gestioni sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione.

Come è calcolata la pensione totalizzata

Come dice il vecchio adagio, anche in materia di totalizzazione, vale il principio che "non è tutto oro ciò che luccica".

Le ombre sulla opportunità di mettere insieme "spezzoni" di versamento fatti in Istituti previdenziali diversi riguardano il sistema di calcolo della pensione "totalizzata".

La totalizzazione prevista dal decreto legislativo n.43/2006 segue questo criterio: gli Istituti o le Casse di previdenza interessate stabiliscono, ciascuna per la propria parte, la quota di pensione maturata in rapporto ai rispettivi contributi versati. Ma le regole di calcolo sono diverse a seconda se si tratti di contributi versati presso enti previdenziali pubblici (INPS, ex INPDAP, ex ENPALS, ecc..) o casse dei liberi professionisti. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici è determinata, in ogni caso anche si tratta di versamenti fatti prima del 1996, con il calcolo contributivo, in genere meno favorevole di quello retributivo.

Occhio, quindi, a fare un po' di conti prima di valutare se sia conveniente o meno, in alcuni casi, ricorrere alla ricongiunzione.

C'è, però, da tener conto di una opportunità: se il lavoratore che ricorrere alla totalizzazione può far valere nella forma previdenziale pubblica (INPS, INPDAP, ecc..) requisiti di contributi e di età validi per ottenere la pensione autonoma in quell'ente, allora si farà ricorso al criterio di calcolo retributivo o misto, a seconda se abbia o meno, 18 anni di versamento entro il 31 dicembre 1995.

Facciamo un esempio e prendiamo il caso di un medico, donna, che ha presso l'INPS 20 anni di contributi e 7 anni di contributi presso l'ENPAM (è la cassa di previdenza professionale dei medici) e che al momento della domanda ha compiuto i 65 anni di età. In questo caso, anche ricorrendo alla totalizzazione, la quota di pensione INPS sarà calcolata con il criterio retributivo avendo, appunto, maturato con l'INPS i requisiti "autonomi" per la pensione di vecchiaia.

CUMULO DEI CONTRIBUTI PER I LAVORATORI AUTONOMI

Chi può far valere contributi da lavoratore dipendente versati presso l'INPS e contributi versati in una delle cosiddette "Gestioni Speciali dei Lavoratori autonomi", quella ove sono iscritti gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, ha un'altra possibilità, del tutto gratuita, per "mettere insieme" questi "spezzoni" di contributi.

L'opportunità è prevista dall'art. 16 della legge n. 233/1990.

Questa norma dispone che i lavoratori iscritti in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti) possono cumulare, ai fini del diritto alla pensione, la contribuzione versata nelle medesime gestioni oppure nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata si raggiunge, dunque, sommando i diversi periodi contributivi non coincidenti mentre l'importo della pensione è determinato dalla somma della quota di pensione calcolata secondo le regole delle gestioni dei lavoratori autonomi e dalla quota di pensione calcolata con le regole della gestione dei lavoratori dipendenti.

Facciamo un esempio e prendiamo il caso di una donna che, al 1° gennaio del 2014, può far valere 34 anni di versamenti da lavoratore dipendente e 7 anni e 6 mesi da lavoratrice autonoma (non importa se artigiana, commerciante o coltivatrice diretta). In questa ipotesi la nostra amica ha raggiunto complessivamente 41 anni e 6 mesi di versamenti che è il requisito contributivo richiesto, oggi – 2014 -, per la pensione anticipata e può ottenere da subito questa prestazione. L'importo della pensione sarà composto di tante quote quante sono le gestioni e ogni quota viene calcolata sulla base dei contributi versati nella singola gestione con le regole ivi previste.

C'è, inoltre, da tener conto che per il diritto alla pensione di vecchiaia il requisito anagrafico da raggiungere è quello previsto per i lavoratori autonomi.

CUMULO INTRODOTTO DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2013

La Legge 228/2012 ha previsto, all'art. 1 commi da 239 a 246, una ulteriore possibilità di mettere insieme la contribuzione "frammentata" ovvero quella versata in più gestioni assicurative.

Il nuovo istituto del "cumulo" consente ai lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione.

Le nuove disposizioni che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2013 sono finalizzate a consentire ai lavoratori il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero dei trattamenti di inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Chi sono i lavoratori interessati

Possono chiedere il cumulo tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati, lavoratori autonomi che possono far valere contributi versati presso:

- l'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti e gestioni dei lavoratori autonomi (FPLD – GG.SS.)
- le forme esclusive dell'Ago (Inpdap....)
- le forme sostitutive dell'Ago (Enpals, fondo telefonici, fondo elettrici...)
- la Gestione Separata Inps (istituita in base all'art. 2 comma 26 L. 335/95)

Non possono, invece, essere oggetto di cumulo le contribuzioni versate presso le Casse di Previdenza per liberi professionisti ed il Fondo Clero.

Quali trattamenti pensionistici

Il "cumulo contributivo" previsto dalla Legge 228/2012 consente di ottenere la pensione di vecchiaia, la pensione di inabilità e la pensione ai superstiti.

Per conseguire la pensione di vecchiaia, il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti può, però, essere richiesto a condizione che i lavoratori:

- non siano già titolari di trattamento pensionistico diretto presso una delle predette gestioni (compreso l'assegno di invalidità);
- non abbiano maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative oggetto del regime di cumulo in argomento.

E' bene, poi, precisare che il diritto autonomo va individuato rispetto ad ogni singola "gestione".

Così ad esempio un lavoratore che può far valere 13 anni di lavoro come dipendente, 7 da Gestione Commercianti e 5 da Gestione Separata può avvalersi del cumulo anche se, sommando i 13 anni da dipendente e i 7 da commerciante, avrebbe maturato il diritto alla pensione di vecchiaia avvalendosi del cumulo gratuito di cui alla legge 233/1990 di cui abbiamo parlato al paragrafo precedente.

Per quanto attiene ai requisiti, la pensione si ottiene in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi, previsti dalla Legge 214/2011 (la Riforma Fornero), più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le diverse gestioni presso cui sono stati versati i contributi.

Così, ad esempio, una lavoratrice pubblica che può far valere 10 anni di contributi versati presso l'INPS e 10 anni accreditati in precedenza presso l'INPS può ottenere la pensione di vecchiaia in regime di cumulo solo al compimento dei 66 anni e 3 mesi ovvero del requisito anagrafico richiesto, nel 2014, alle dipendenti pubbliche che è, infatti, più elevato rispetto al requisito anagrafico richiesto per le iscritte all'INPS.

Come per la totalizzazione e la ricongiunzione, il cumulo deve riguardare per intero tutti i periodi assicurativi, accreditati presso le gestioni interessate.

La decorrenza della pensione di vecchiaia, che non può essere anteriore a febbraio del 2013, segue le regole previste dalla legge 214/11 ovvero dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi, senza, quindi "finestre" di attesa di alcun genere.

Il cumulo non è consentito per i pensionamenti anticipati

Non è consentito dalla legge 228/2012 utilizzare il "cumulo retributivo" per ottenere la pensione di anzianità o la pensione anticipata.

Con il "cumulo" non vengono, perciò, risolti i casi dei lavoratori che speravano di andare in pensione anticipata con 42 anni e più di contribuzione complessiva accreditata, ad esempio, in INPS e in INPDAP. Essi, infatti potranno accedere alla pensione utilizzando il "cumulo", solo al compimento dell'età pensionabile per vecchiaia (non prima, quindi, di 66 anni e 3 mesi nel periodo 2013/2015) e solo se non hanno raggiunto 20 anni di contributi in nessuna gestione.

Le disposizioni introdotte dalla Legge 228/2012, non offrono, inoltre, alcuna soluzione la situazione dei dipendenti pubblici che cessano dal servizio senza diritto a pensione in INPDAP ma con diritto in INPS (almeno 20 anni di contributi). In tali casi, infatti, non è possibile chiedere la pensione di vecchiaia con il cumulo, non è possibile trasferire gratuitamente la contribuzione all'INPS né ottenere la pensione supplementare INPDAP, visto che quest'ultima prestazione non è prevista dalla normativa di quest'Ente.

Calcolo del pro quota

Per il cumulo dei contributi le gestioni previdenziali interessate determinano, ciascuna per la quota riferita ai contributi di propria competenza, il trattamento cosiddetto "pro quota" in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento.

Per stabilire, dunque, il sistema di calcolo da adottare (retributivo, misto o contributivo) occorre tener conto dell'anzianità contributiva complessivamente maturata al 31 dicembre 1995 nelle diverse gestioni assicurative.

E' bene ricordare che la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio del 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.

Per stabilire, poi, se l'assicurato ha diritto, nel calcolo della pensione, ad una quota retributiva fino al 31.12.2011 (e poi contributiva) oppure ad una quota retributiva fino al 31.12.1995 (e poi contributiva) occorre verificare se al 31 dicembre del 1995 aveva o meno raggiunto la soglia dei 18 anni di versamenti.

Per comprendere il meccanismo ricorriamo ad un esempio.

Il Signor Rossi, nato nel gennaio 1956, ha iniziato a lavorare nel 1975 come dipendente privato e, quindi, iscritto all'Inps fino al 1989. Dal 1990 è divenuto dipendente pubblico con iscrizione all'INPDAP per 16 anni. Dal 2006 ha smesso ogni attività lavorativa.

Pertanto ai fini del conteggio dell'anzianità ante 1996 si devono sommare i due periodi (15 di Inps e 6 di Inpdap) arrivando al totale di 21 anni accreditati al 31 dicembre 1995. Dal 2006 – come abbiamo detto - ha smesso di lavorare.

Il nostro amico in ciascuna gestione non raggiunge il requisito dei 20 anni di anzianità contributiva, ma, sommando i due periodi, il suddetto requisito è maturato. Non resta che attendere il compimento dell'età anagrafica più elevata tra le due gestioni per poter accedere alla pensione di vecchiaia secondo la nuova regola.

Essendo in possesso di almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, la pensione per questo assicurato sarà retributiva fino al 31 dicembre 2011 e quindi ciascuna delle due gestioni calcolerà la propria quota di pensione con il sistema retributivo, non avendo anzianità contributiva successiva al 2012.

La pensione maturerà a giugno del 2023 a 67 anni e 5 mesi, requisito previsto per tutte le gestioni interessate al cumulo e la decorrenza della prestazione sarà dal mese successivo.

Rispetto alla totalizzazione il vantaggio è evidente: col cumulo contributivo la pensione è sostanzialmente calcolata tutta col sistema retributivo mentre quella totalizzata sarebbe solo contributiva e quindi, in genere, più bassa come importo finale

Confronto tra cumulo e totalizzazione		
Cumulo legge n. 228/2012		Totalizzazione D.Lgs. n. 42/2006
Onere	Gratuito	Gratuito
Enti previdenziali	Tutti	Tutti salvo le Casse professionali
Periodi	Periodi non coincidenti per i quali non è stata liquidata la pensione	Periodi non coincidenti per i quali non è maturata una pensione
Oggetto	Pensione di vecchiaia nel sistema misto	Pensione di vecchiaia - Pensione di anzianità
Requisiti	20 anni di anzianità contributiva o 15 anni (maturati al 21.12.1992) e l'età prevista per la generalità dei lavoratori	Pensione vecchiaia: 65 anni più speranza di vita e 20 anni di contributi Pensione anzianità: 40 anni più speranza di vita
Decorrenza	Dal mese successivo	Dal 18° mese successivo
Calcolo	Misto (quota retributiva e quota contributiva) articolata in periodi diversi a seconda dell'anzianità al 31.12.1995	Contributivo
Pagamento	Inps	Inps
Trattamento minimo	Sì	NO
Somma aggiuntiva	Sì	Sì
Maggiorazione sociale	Sì	Sì